

Codice DB1422

D.D. 15 maggio 2013, n. 1193

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio - Applicazione dell'Art. 40 del D.Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del Bacino della Diga di SABBIONI in comune di Formazza (VB), di proprietà della ENEL - Divisione generazione ed Energy management, ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n. 12/R.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di approvare il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Sabbioni, che la ditta ENEL S.p.A. ha presentato con nota ns. prot. n. 94498/DB14.22 del 18.12.2012.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al *Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico, Dighe* ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art.5 del decreto 30 giugno 2004;

3. per le operazioni previste nel progetto di gestione, quali svasi, prelievo meccanico, fluitazione e spurgo, il proponente dovrà verificare con congruo anticipo la necessità di una valutazione di incidenza, ex l.r. 19/2009 art. 43;

4. per quanto riguarda tutte le modalità di gestione previste per motivi impiantistici di manutenzione, ispezione e verifica di funzionalità e gli interventi sistematici finalizzati al controllo dell'interrimento, si chiede di recepire quanto segue:

- le operazioni previste nel progetto di gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio; i titolari di tutte le altre derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica, che possono essere interessati dagli effetti conseguenti alle operazioni suddette, dovranno essere avvisati con congruo anticipo, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali effetti;

- le operazioni previste nel Progetto di gestione dovranno garantire il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G. 10 luglio 2007 n.8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale" ed alla D.G.R. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 , specie per quanto concerne quanto prescritto in merito ai *rilasci da operazioni di svaso e sfangamento, prove e sfiori*;

- le operazioni previste nel Progetto di gestione dovranno considerare, nel piano operativo, la compresenza di eventuali operazioni relative all'invaso di Morasco e gli effetti ambientali cumulati a valle dell'invaso di Morasco;

- *attività connesse allo svaso e al prelievo meccanico del materiale* – dovranno essere indicati, nel programma di sintesi, i quantitativi dei sedimenti di cui è progettato il prelievo dall'invaso e la destinazione; prima dei prelievi, dovrà essere dato all'ARPA un congruo preavviso per consentire di presenziare ai lavori di campionamento o, eventualmente, di effettuare dei saggi campione indipendenti; il numero dei campioni dovrà essere in numero non inferiore a quanto indicato nelle Linee guida Regionali; le operazioni di asportazione dovranno essere oggetto di specifica autorizzazione da richiedersi al settore OO.PP., difesa del suolo, Economia Montana e foreste –

settore decentrato di Verbania, secondo i disposti della DGR n. 44-5058 del 14/01/2002 e della DGR n. 86/487 del 02/08/2010;

- *fluitazione o spurgo* – l'operazione, ove possibile, dovrà avvenire con concentrazioni di sedimento, di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici compatibili con le prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (DM 30.06.20004), e secondo i limiti del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; il programma di sintesi dovrà contenere una valutazione sulle modalità di propagazione del sedimento lungo il reticolo idrografico e sulle possibili riduzioni della concentrazione dei solidi sospesi attraverso operazioni idrauliche di regolazioni delle altre captazioni idriche dell'Ente Gestore; le operazioni di gestione dell'ittiofauna devono essere concordate con l'Amministrazione Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola.

- dovranno essere monitorati i parametri idrologici, chimici-fisici e biologici, prima e dopo le operazioni, secondo le indicazioni del DPGR 29 gennaio 2008 n.1/R, in siti idonei concertati con il dipartimento ARPA competente per territorio;

- dovranno essere concordate con la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola le azioni di gestione dell'ittiofauna, come da deliberazione provinciale n.7/2009;

5. Il programma di sintesi dovrà essere presentato con un congruo anticipo rispetto alla calendarizzazione dei lavori, secondo quanto indicato all'art. 21 quater del regolamento 12/R; il programma di sintesi dovrà approfondire gli aspetti relativi all'art 3, c.3 e c.4 del DM 30 giugno 2004.

Il progetto di gestione ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto di gestione anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, in particolare, per la diga del Sabbione, per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi (posti lungo la medesima asta fluviale), specie del bacino del Morasco; oppure a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004. La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della LR 22 del 2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia